

Giornate di Studio

Le revisioni dei veicoli tra passato e futuro

Convegno nazionale I Edizione
Bologna 22 gennaio 2000

• REVISIONI VEICOLI: SCADENZE, SANZIONI E MODALITA' OPERATIVE

L'ing. Emanuele Biagetti, Funzionario D.T.T. del Ministero dei trasporti e della navigazione e autore di pubblicazioni, in occasione della giornata di studio dal tema: "le revisioni dei veicoli fra passato e futuro" organizzata il 22 gennaio 2000 a Bologna da Egaf.

1. L'OBBLIGO DELLA REVISIONE

- L'obbligo della revisione è sancito dall'art. 80 del Codice della strada che prevede l'emanazione di appositi decreti da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione per determinarne tempi, veicoli e modalità, in armonia con le Direttive dell'Unione Europea.
- Con D.M. 6.8.1998, n. 408 è stato emanato il Regolamento sulle modalità generali delle revisioni e sulle categorie dei veicoli soggetti a revisione annuale e periodica.
- I veicoli che non abbiano adempiuto all'obbligo previsto negli anni precedenti, salvo diversa indicazione, rimangono soggetti all'obbligo della revisione e sono sanzionabili in caso di circolazione.

2. MODALITA' DELLA REVISIONE

- Per effettuare la revisione, il proprietario del veicolo deve presentare, personalmente o tramite altra persona munita di delega o mediante uno studio di consulenza, apposita richiesta alternativamente a:
 - **Uffici della M.C.T.C.**, con modulo MC 2100, allegando l'attestazione del versamento di L. 50.000 sul conto corrente postale n. 9001;
 - **Centri privati autorizzati** (imprese di autoriparazione autorizzate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione Generale della Motorizzazione Civile), limitatamente ai veicoli contenenti al massimo 16 persone compreso il conducente e con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, facendo apposita domanda (all. 2 alla circ. n. 2/97 del 20.3.1997), e corrispondendo direttamente la tariffa di legge di L. 50.000 e ulteriori L. 10.000 per diritti M.C.T.C. (da versare sul conto corrente postale n. 9001).

3. ESITO REVISIONE

- La revisione può avere uno dei seguenti esiti, apposti sulla carta di circolazione mediante timbro o etichetta autoadesiva:

- REVISIONE REGOLARE

Consente la circolazione fino alla scadenza della successiva revisione.

- REVISIONE RIPETERE - Da ripresentare a nuova visita entro un mese

Consente la circolazione nel mese successivo alla data riportata sul timbro purchè venga ripristinata l'efficienza del veicolo.

- REVISIONE RIPETERE - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina.

Il veicolo è sospeso dalla circolazione; tuttavia può recarsi nella medesima giornata in officina per le riparazioni del caso.

- A seguito di esito "REVISIONE RIPETERE" occorre ripresentare nuova domanda ed effettuare nuova revisione.

4. TERMINI DI SCADENZA PER LE REVISIONI

- Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri Decreti i tempi per l'effettuazione delle revisioni i cui contenuti devono essere in armonia con le prescrizioni delle direttive Comunitarie.

- Le categorie di veicoli soggette all'obbligo di revisione sono state individuate con il Regolamento recante norme sulla revisione generale dei veicoli a motore adottato con **D.M. 6.8.1998, n. 408** che ne prevede altresì le cadenze periodiche che andranno a regime nell'anno 2000 mentre precedentemente venivano emanati annualmente uno o più Decreti Ministeriali che individuavano le categorie di veicoli da sottoporre a revisione nell'anno.

Tale norma prevede che le revisioni devono essere effettuate, nel corso dell'anno, entro:

- il **me**se di rilascio della carta di circolazione per i veicoli sottoposti a revisione per la prima volta;
- il **me**se corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione per i veicoli già sottoposti a visita di revisione.

5. CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CON OBBLIGO DELLA REVISIONE

E' tassativo il divieto di circolare per i veicoli con revisione scaduta o per i quali sia stata revocata, sospesa o ritirata la carta di circolazione con provvedimento ancora operante, ad eccezione dei seguenti casi:

- **CIRCOLAZIONE OLTRE I TERMINI DI SCADENZA** è consentita:

- fino alla data della prima prenotazione;
- solo per i veicoli soggetti a revisione annuale;
- purché sia stata presentata domanda entro i termini di scadenza.

- **CIRCOLAZIONE PER IL SOLO GIORNO DI PRENOTAZIONE**, indicato nel foglio giallo di revisione (Mod. 2100) o su apposito modulo rilasciato dai Centri autorizzati:

- **per condurre il veicolo alla revisione**, nel caso di veicolo non autorizzato alla libera circolazione a causa di:

- ritardata presentazione della domanda di revisione (successiva al termine di scadenza);
- revisione con esito "sospeso dalla circolazione";
- scadenza del termine di un mese previsto per veicolo da ripresentare a nuova visita;
- carta di circolazione ritirata, sospesa o revocata.

- **per condurre il veicolo in officina** nel medesimo giorno dell'avvenuta revisione con esito: "REVISIONE RIPETERE - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole".

6. SANZIONI PER MANCATA REVISIONE

- Sanzioni previste dal Codice della strada per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentata la domanda entro i termini sopraindicati:

norma violata	sanz. pecun.	sanzione accessoria
- art. 80, comma 14 <i>omessa revisione</i>	L. 242.400	ritiro della carta di circolazione
- art. 80, comma 14 <i>ripetuta omissione della revisione</i>	L. 484.800	ritiro della carta di circolazione
- art. 176, comma 14 <i>quando il veicolo circola in autostrada</i>	L. 242.400	fermo amministrativo del veicolo che viene restituito dopo la prenotazione

7. TABELLA REVISIONI 2000

OBBLIGO DELLA REVISIONE NEL 2000

- CHI** - **tutti i veicoli immatricolati per la prima volta** entro l'anno indicato nella prima colonna;
- **tutti i veicoli già revisionati o collaudati** (art. 75) negli anni indicati nella seconda colonna;
- QUANDO** - entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione (se da revisionare per la prima volta);
- entro il mese corrispondente alla data dell'ultima revisione o collaudo.

CATEGORIA VEICOLI	1° IMMATRICOLAZIONE	REVISIONATI o COLLAUDATI
MOTOVEICOLI		
Motocicli e motocarrozze (2) (*)		
Motocarri, motoveicoli uso spec. o per trasp. specif. (3) (*)		
Motoveicoli di piazza o di noleggio con conducente (+) (*)	1999	1999 (5)
Quadricicli (*)	1996	1996/7/8 (4)
AUTOVEICOLI		
Autovetture ad uso privato (*)		
Autoveicoli ad uso promiscuo (*)	1996	1996/7/8
Autocaravan di massa compl. non super. a 3,5 t (#) (1) (*)		(4)
Autocarri, autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specif. di massa complessiva non superiore a 3,5 t (*)	1996	1996/7/8
Autoveicoli di massa complessiva sup. a 3,5 t (+)		(4)
Autobus fino a 16 posti compr.cond. e m.non sup.3,5 t (*) (+)		
Autobus con oltre 16 posti compreso il conducente (+)	1999	1999
Autoambulanze (*) (+)		(5)

Autovetture di piazza o di noleggio con cond. (*)

(+)

RIMORCHI

Rimorchi di massa compl. non sup. a 3,5 t	1996	1996/7/8
	(#)	(4)
Rimorchi di massa compl. sup. a 3,5 t (+)	1999	1999 (5)

(*) Possono essere revisionati anche presso Centri privati autorizzati.

(+) Se prenotati prima della scadenza, possono circolare fino alla data della revisione con mod. MC 2100 registrato da un Ufficio M.C.T.C. o attestazione di prenotazione rilasciata da un Centro privato autorizzato.

(#) I veicoli immatricolati negli anni antecedenti al 1996 che non hanno effettuato la prescritta revisione negli anni scorsi, oltre a conservare l'obbligo della revisione, sono sanzionabili se circolano.

(1) Per gli autoveicoli ad uso speciale campeggio non classificati "autocaravan" ma in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 38/82 e al D.M. 28.5.1985 deve richiedersi il duplicato "per adeguamento"; per quelli immatricolati prima del 24.7.1985, è possibile richiedere una riclassifica con visita.

(2) Se immatricolati entro il **1963** (D.M. 8.10.1970) dovevano essere revisionati entro il 31.5.1972.

(3) Se immatricolati entro il **1985** o revisionati entro il **1987** (D.M. 23.11.90) dovevano essere revisionati entro il 1991.

(4) Sono esclusi dall'obbligo della revisione i veicoli che per qualsiasi ragione siano stati sottoposti a revisione o collaudo (art. 75) negli anni 1999, 2000.

(5) Sono esclusi dall'obbligo della revisione quei veicoli che per qualsiasi motivo siano stati sottoposti a revisione o collaudo (art. 75) nell'anno 2000.

NB I carrelli appendice vanno sottoposti a revisione con il veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.

